

CONVENZIONE

per

“INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FUNI TENDITRICI, SCORRIMENTO FUNI PORTANTI E RIFACIMENTO TESTE FUSE DELLA FUNIVIA BIFUNE ALBINO-SELVINO (CUP:)”

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da

e

AMIAS Servizi Srl (in seguito anche “Beneficiario”), proprietario della funivia Albino-Selvino, con sede in Selvino (BG) Corso Milano 19, codice fiscale e partita IVA n. 02127560163, rappresentata da

e

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo (in seguito anche “Agenzia”), con sede in Bergamo, Via Tasso, 8, codice fiscale e partita IVA n. 04083130163, rappresentata da

VISTE:

- la Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Legge Regionale n. 70 del 12 settembre 1983 “Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale”;
- la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, e in particolare l'articolo 19 “Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale” che al comma 7 stabilisce che “la Regione assegna risorse volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione ed al completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale”;
- la Legge Regionale n. 24 del 30 dicembre 2019 “Legge di stabilità 2020-21”, e in particolare l'articolo 2, comma 19, che ha finanziato opere, mezzi e impianti, volti a garantire il funzionamento delle funivie e delle funicolari che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale, demandando a un provvedimento di Giunta l'individuazione delle tipologie di intervento finanziabili, il beneficiario, le condizioni, le modalità e i criteri di erogazione delle risorse;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/732 del 24 luglio 2023 di approvazione delle “linee guida per la classificazione delle attività di manutenzione sugli impianti a fune di trasporto pubblico locale”;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 relativo a "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 concernente le "Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinati al trasporto di persone";
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 maggio 2017 relativo a "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone";
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 gennaio 2016 relativo a "Disciplina delle procedure in applicazione del D.M. 01/12/2015 riguardante "Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinati al trasporto di persone";
- il Decreto Ministeriale n. 400 del 4 agosto 1998 relativo a "norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 144 del 18 maggio 2016 relativo a "Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi";

DATO ATTO che la funivia Albino - Selvino rientra tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della suddetta L.R. 6/2012;

CONSIDERATA l'essenziale funzione di collegamento svolta dall'impianto funiviario tra il comune di Albino e il comune di Selvino;

DATO ATTO che l'art. 6 dello Statuto della Società AMIAS Servizi Srl stabilisce che possono partecipare alla società solo il Comune di Selvino, altri comuni o altri enti pubblici;

DATO ATTO che l'art. 7 dello Statuto della Società AMIAS Servizi Srl stabilisce che le partecipazioni sono nominative e sono trasferibili esclusivamente a favore dei soggetti indicati all'articolo 6, e con i limiti in esso contenuti;

VISTA la nota prot. reg. K2.2024.1020 del 23/01/2024 inviata dal sindaco pro-tempore del Comune di Selvino e la nota prot. reg. K2.2024.6572 del 14/05/2024, integrata con nota prot. reg. K2.2024.7606 del 05/06/2024, con cui AMIAS Servizi Srl, proprietario dell'impianto, ha trasmesso a Regione la richiesta di finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria della funivia Albino-Selvino, comprensiva della relazione tecnica, del cronoprogramma e del quadro economico, per un importo complessivo di € 259.912,29 (€ 213.042,86 + IVA);

RITENUTO necessario procedere con la presente Convenzione a disciplinare i rapporti e i reciproci impegni tra Regione Lombardia, AMIAS Servizi Srl e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A – Cronoprogramma
- Allegato B – Quadro Economico
- Allegato C – Descrizione degli interventi

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, AMIAS Servizi Srl e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo in ordine al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria della funivia Albino-Selvino.

**ART. 3
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

La Convenzione prevede il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria di seguito specificati, necessari a garantire la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto funiviario in condizioni di sicurezza:

- Sostituzione delle funi tenditrici;
- Scorrimento funi portanti;
- Rifacimento teste fuse

Nell'Allegato C è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

**ART. 4
RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI**

AMIAS Servizi Srl, proprietario dell'impianto, è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione degli interventi, e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e di ogni altra normativa applicabile.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).

Gli interventi relativi alla sostituzione delle funi tenditrici risultano già conclusi poiché effettuati per garantire lo svolgimento del servizio nelle condizioni di sicurezza.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario,

in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro € 213.042,86 inclusi oneri per la sicurezza, per la fornitura delle funi e la messa in opera.

Il **Beneficiario** si impegna, eventualmente per il tramite del soggetto gestore ARRIVA ITALIA S.r.l, a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione ed all'Agenzia in quanto titolare delle funzioni amministrative relative agli impianti a fune, nonché in quanto Ente affidante il servizio, gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessari;
4. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree;
5. coerentemente con la classificazione della funivia tra i beni essenziali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 23 della L.R. 6/2012, garantire in caso di subentro di un nuovo gestore, la messa a disposizione degli impianti a favore dell'Agenzia per il procedimento di affidamento e successivamente dell'impresa aggiudicataria secondo le disposizioni normative comunitarie, nazionali, regionali di settore, oltreché le delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
6. apporre il vincolo di destinazione d'uso al TPL gravante sulla funivia per tutta la durata della vita utile degli impianti.

Il mancato rispetto degli impegni di cui ai punti 5. e 6. determinerà la decadenza del contributo regionale e la restituzione integrale da parte del Beneficiario di quanto fino a quel momento erogato da Regione a titolo di contributo.

Il **Beneficiario** attesta che gli interventi di cui al presente Atto sono investimenti ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 350/2003;

L'**Agenzia**, in quanto titolare delle funzioni amministrative e di vigilanza relative agli impianti a fune, nonché di programmazione e affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, si impegna a:

1. monitorare l'avanzamento degli interventi;

2. segnalare prontamente a Regione eventuali criticità che dovessero sorgere durante lo svolgimento degli interventi;
3. supportare il Beneficiario ove necessario per la piena attuazione degli interventi.

Impegni generali delle Parti:

Regione, Beneficiario e Agenzia si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento

ART. 5 REFERENTI OPERATIVI

La Regione individuerà un proprio Referente Operativo nell'ambito della Struttura Trasporto pubblico locale della D.G. Trasporti e mobilità sostenibile che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa, supportato per la parte tecnica dal Direttore di esercizio dell'impianto.

L'Agenzia indicherà un proprio Referente che si interfacerà con Regione e Beneficiario sulla base degli impegni di cui al precedente art. 4.

ART. 6 QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo di € 259.912,29 (€ 213.042,86 + IVA).

Il contributo di Regione, che è pari al valore del QE esclusa l'IVA, per un importo massimo di € 213.042,86 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 30 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità:

- 50 per cento dell'importo ammesso a contributo alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa trasmissione della dichiarazione relativa all'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a valere sull'intervento finanziato con la presente Convenzione, ad esclusione del finanziamento regionale;

- il saldo da richiedere entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori complessivi oggetto della presente Convenzione con la trasmissione di:
 - dichiarazione/certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo degli interventi e relativo provvedimento di approvazione;
 - attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute ed, eventualmente, delle spese ancora da sostenere, cui seguirà l'eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7 ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, negli appalti effettuati.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'ART. 6, le eventuali economie residue tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione e Agenzia potranno effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione e da Agenzia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 9 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi

procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;

- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive;
- presentare a Regione istanza motivata di proroga dei termini, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 34/1978, qualora siano sopravvenuti fatti estranei alla sua volontà a ritardare l'avvio o l'ultimazione dei lavori complessivi oggetto della presente Convenzione;

ART. 10 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

Art. 11 COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla D.G.R. n. 3637/2020.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Art. 13 TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

AMIAS SERVIZI SRL

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI BERGAMO

Allegato A: CRONOPROGRAMMA

Allegato B: QUADRO ECONOMICO

Allegato C: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Allegato A – CRONOPROGRAMMA

Denominazione Intervento: “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FUNI TENDITRICI, SCORRIMENTO FUNI PORTANTI E RIFACIMENTO TESTE FUSE DELLA FUNIVIA BIFUNE ALBINO-SELVINO (CUP:)”

Consegna lavori per scorrimento funi portanti e teste fuse: 16/06/2025

Ultimazione lavori: 19/07/2025

Allegato B – QUADRO ECONOMICO

Denominazione Intervento: “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FUNI TENDITRICI, SCORRIMENTO FUNI PORTANTI E RIFACIMENTO TESTE FUSE DELLA FUNIVIA BIFUNE ALBINO-SELVINO (CUP:)”

VOCI	IMPORTI (€)
Scorrimento funi portanti e teste fuse	
Allestimento cantiere, trasporto a monte e sistemazione argani, sistemazione ed allineamento argano di recupero a valle	€ 7.000,00
Scorrimento della fune portante, comprensivo di controllo ed eventuale forniture di doghe in legno per i tamburi di avvolgimenti, sostituzione viti danneggiate dei morsetti, accurato ingrassaggio in prossimità delle scarpe di appoggio sui sostegni	€ 85.000,00
Esecuzione di testa fusa per funi portanti	€ 25.000,00
Esecuzione di testa fusa per funi traenti	€ 20.000,00
Smantellamento cantiere	€ 2.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	€ -
Totale imponibile scorrimento funi portanti e teste fuse	€ 140.000,00
IVA (al 100% recuperata dal soggetto Beneficiario)	€ 30.800,00
Totale scorrimento funi portanti e teste fuse	€170.800,00
Sostituzione funi tenditrici	
Fornitura funi tenditrici	€ 7.200,00
Trasporto funi tenditrici	€ 350,00
Sostituzione funi tenditrici	€ 28.800,00
Tacchetto piano, tacchetto bisellato, lista gomma	€ 15.892,86
Manodopera operaio specializzato in assistenza a ditta installatrice	€ 20.800,00
Totale imponibile sostituzione funi tenditrici	€ 73.042,86
IVA, (al 100% recuperata dal soggetto Beneficiario)	€ 16.069,43
Totale sostituzione funi tenditrici	€ 89.112,29
<u>Totale interventi</u>	€ 259.912,29
<u>Totale contributo Regione Lombardia</u>	€ 213.042,86

Allegato C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Denominazione Intervento: “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FUNI TENDITRICI, SCORRIMENTO FUNI PORTANTI E RIFACIMENTO TESTE FUSE DELLA FUNIVIA BIFUNE ALBINO-SELVINO (CUP:)”

DATI PROGETTUALI

Descrizione delle opere, dei servizi e delle forniture che costituiscono l'intervento:

la convenzione prevede il finanziamento dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto funiviario Albino – Selvino:

- scorrimento delle funi portanti comprensivo delle relative forniture necessarie, delle prestazioni e degli interventi sulle parti meccaniche, strutturali ed elettriche necessarie per realizzare lo scorrimento stesso;
- esecuzione delle teste fuse delle funi portanti;
- sostituzione delle funi tenditrici, riguardo alle quali, a seguito di controlli effettuati, sono risultati trefoli compromessi e guarnizioni deteriorate.

Localizzazione dei lavori (*territori comunali interessati*):

Comune di Albino e Comune di Selvino

Livello progettuale esistente:

Non necessita di progetto, trattasi di fornitura e messa in opera

Planimetria (o foto area) con evidenziato il tracciato/l'ubicazione degli interventi:

FUNIVIA ALBINO – SELVINO



DATI ECONOMICI – FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico: € 259.912,29

Totale IVA al 100% recuperata dal soggetto Beneficiario: € 46.869,43

Finanziamento Regionale: € 213.042,86